

**CITTA' DI TRICASE**

PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO**

**DELL'ALBO DELLE**

**ASSOCIAZIONI**

## **ART. 1 CONTENUTO**

E' istituito presso il Comune di Tricase l'Albo comunale delle Associazioni operanti nel territorio comunale secondo i principi e le finalità del D. L. 267 del 30 Ottobre 2000 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - la Legge 266 dell'11 Agosto 1991 – “Legge-quadro sul volontariato”, lo Statuto Comunale ( art.49) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.107 del 15 Ottobre 1991.

L'Albo è suddiviso in 5 Sezioni secondo la natura e le finalità delle Associazioni come specificato nel successivo art.2 distinte come segue:

- 1^ SOCIO-RICREATIVA CULTURALE;**
- 2^ VOLONTARIATO**
- 3^ RELIGIOSE**
- 4^ SPORTIVE**
- 5^ DI CATEGORIA**

## **ART. 2 FORME ASSOCIATIVE**

E' considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito allo scopo di conseguire, senza fini di lucro anche indiretto, finalità di pubblico interesse quali quelle culturali, religiose, politiche, scientifiche, artistiche, sportive, ricreative, ambientali e lavorative associate in forma culturale e le Associazioni di Tricadini operanti all'estero e/o fuori del Comune di Tricase. Analoga considerazione è riferita a tutte le Associazioni di categorie professionali presenti nel territorio comunale costituite da professionisti ( Ingegneri, Architetti, Avvocati, Medici, Geometri, ecc..) regolarmente iscritti agli Ordini e agli Albi specifici.

I suddetti organismi, raggruppati da interessi omogenei in rapporto alla loro specifica natura, esprimono liberamente e democraticamente un loro Referente di Sezione.

L'assenza di fini di lucro, l'obbligo del Bilancio Preventivo e Consuntivo, la democraticità degli organi, la loro elettività e gratuità, gli obblighi e i diritti degli associati, nonché i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi devono essere rilevabili dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.

Dai medesimi deve risultare la destinazione dei beni mobili ed immobili dell'Associazione in caso di suo scioglimento.

Il possesso dei requisiti riportati nel presente articolo è indispensabile per l'iscrizione delle Associazioni al relativo Albo Comunale.

## **ART. 3 REFERENTE DI SEZIONE**

Il referente di Sezione rappresenta le Associazioni della specifica Sezione in seno alla Consulta e viene interpellato così come precisato nel successivo art. 10.

## **ART. 4 PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

Il procedimento finalizzato all'iscrizione delle Associazioni all'Albo comunale consta delle seguenti fasi:

- a) istanza dell'Associazione al Sindaco;
- b) istruttoria del funzionario responsabile;
- c) adozione del provvedimento di iscrizione da parte della Giunta Comunale;

Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in gg.50 (cinquanta) decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Segreteria Affari Generali **(da individuare da parte dell'Amministrazione Comunale e da riportare nel presente Regolamento).**

Il funzionario dell'unità organizzativa come sopra individuata assegna, di volta in volta, a sé o ad altro dipendente dell'ufficio, l'istruttoria della richiesta.

Fino al momento in cui non sia intervenuta l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.

L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al rappresentante dell'Associazione e per conoscenza al Coordinatore della Consulta.

Allo scopo di confermare l'iscrizione all'Albo per l'anno successivo al primo e seguenti, il rappresentante dell'Associazione presenterà entro il 30 Ottobre apposita domanda al Sindaco secondo un modello predisposto dal Comune e contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti necessari per la permanenza nell'Albo.

## **ART. 5 L'ISTANZA DEL RICHIEDENTE**

Il rappresentante dell'Associazione che intende essere iscritta all'Albo comunale presenta la richiesta entro il 30 Aprile e il 30 Ottobre.

La domanda in duplice copia è diretta al Sindaco e deve contenere:

- a) le generalità e la qualità del firmatario;
- b) il nome e le precise finalità dell'Associazione;
- c) l'epoca della sua costituzione;
- d) il numero degli iscritti;
- e) l'ubicazione della sede;
- f) notizie sulla formazione del bilancio con indicazione dei beni e dei contributi ricevuti e posseduti, nonché le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea degli iscritti.

Alla domanda devono essere allegate:

- relazione illustrativa delle attività svolte o programmate;
- copia autentica dello Statuto dell'Associazione o di altro Atto costitutivo pubblico.

Le sezioni di Associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale allegheranno copia dello Statuto o Atto costitutivo accompagnato dall'attestazione di affiliazione rilasciata dal responsabile nazionale, regionale o provinciale.

**ART. 6**  
**ISTRUTTORIA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Il responsabile del procedimento istruisce l'istanza, in particolare:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- b) accerta d'ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda, chiedendo, se del caso, il rilascio di dichiarazioni integrative e/o rettificative;
- c) ordina l'eventuale esibizione di documenti;
- d) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici ed ispezioni;
- e) acquisisce i pareri e l'attestazione nel rispetto del D. L. 267/2000;
- f) cura le comunicazioni previste dalla Legge 241/1990;
- g) trasmette gli atti al Sindaco per il provvedimento di iscrizione all'Albo (o del provvedimento di diniego, se del caso), da parte della Giunta.

**ART. 7**  
**IL PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE**

La Giunta Comunale adotta le proprie determinazioni entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre, con cadenza semestrale, motivando il provvedimento e comunicando la decisione all'Associazione richiedente e per conoscenza al Coordinatore della Consulta.

**ART. 8**  
**CONFERMA E CESSAZIONE**

La Giunta Comunale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, delibera la permanenza delle Associazioni già iscritte all'Albo Comunale.

La rinuncia di appartenenza all'Albo Comunale deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni dalla effettiva cessazione dell'Associazione interessata.

La Giunta Comunale prenderà atto dell'avvenuta cessazione con cadenza semestrale contestualmente alla deliberazione di ammissione di cui al precedente articolo.

**ART. 9**  
**CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale esprimono un organismo di coordinamento denominato Consulta delle Associazioni.

Ogni Sezione eleggerà a maggioranza un proprio rappresentante nella Consulta. I rappresentanti hanno la funzione di collegamento tra le rispettive Associazioni e la Consulta.

Nel caso di mancanza o di dimissione di un componente della Consulta si procederà alla convocazione delle Associazioni della relativa Sezione con elezione del nuovo Referente.

I rappresentanti della Consulta eleggono a maggioranza assoluta il Coordinatore.

Le problematiche di cui la Consulta verrà investita saranno oggetto di discussione con voto deliberativo a maggioranza. I componenti della Consulta a maggioranza possono indire la convocazione della stessa e fissarne l'ordine del giorno.

La Consulta verifica il possesso dei requisiti da parte delle Associazioni di cui all'articolo 2 indispensabili ai fini della prima iscrizione e della permanenza nell'Albo Comunale delle Associazioni.

I rappresentanti della Consulta e il Coordinatore durano in carica 3 anni e possono essere rieletti per un massimo di 2 volte.

#### **ART. 10 IL COORDINATORE**

Il Coordinatore rappresenta le Associazioni presso l'Ente Comunale. Egli indicherà, ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ne faccia richiesta, un componente della Consulta che parteciperà alle sedute delle Commissioni Consiliari, individuandolo nel rappresentante della Sezione interessata alle problematiche oggetto di discussione. Il componente individuato potrà avvalersi di altro componente della specifica Sezione. Il Coordinatore programma le riunioni della Consulta e predispone gli argomenti all'ordine del giorno delle stesse.

#### **ART. 11 PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO**

Sono riconosciute alle Associazioni iscritte all'Albo le seguenti prerogative, il cui esercizio è disciplinato nei successivi articoli del presente Regolamento:

- a) accesso alle strutture e ai servizi del Comune, secondo le modalità del successivo articolo 12;
- b) essere consultate in occasione dell'adozione di provvedimenti generali relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie dell'Associazione;
- c) patrocinio del Comune e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un contributo finanziario, in occasione della promozione di iniziative socialmente rilevanti;
- d) l'informazione sui problemi inerenti singoli campi di attività e l'acquisizione di pareri o proposte per la risoluzione di detti problemi;
- e) il coinvolgimento nelle Commissioni Consiliari del rappresentante delle Associazioni interessate espresso dalla Consulta;
- f) la consultazione su singole materie delle Associazioni interessate, attraverso assemblee, questionari o altre forme;
- g) l'obbligo di comunicare l'esito delle consultazioni con le Associazioni.

#### **ART. 12 DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI**

Alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale si applicano le disposizioni di cui al Capo V della Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Ai fini di cui al comma precedente sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutarie dell'organizzazione.

Le Associazioni godono del sostegno e della consulenza degli uffici comunali in relazione alla elaborazione di progetti di rilevanza sociale.

L'Amministrazione Comunale sostiene, tramite gli Uffici Comunali, le Associazioni iscritte all'Albo in relazione alla elaborazione di progetti di rilevanza sociale.

L'Amministrazione Comunale assicura alle Associazioni iscritte all'Albo i vantaggi economici diretti ed indiretti previsti dal comma 2 dell'articolo 30 dello Statuto Comunale nel momento della definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione di risorse economiche-finanziarie, da contemplare nell'annuale bilancio, e dei criteri e delle modalità di accesso e di utilizzo dei locali e delle strutture comunali, previe apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

L'uso delle palestre scolastiche è subordinato al parere favorevole del Dirigente Scolastico. Le Associazioni che sono prive di sede idonea per riunioni, incontri, conferenze potranno utilizzare le seguenti strutture comunali:

- Sala conferenze della Biblioteca Comunale (per riunioni pubbliche o aperte al pubblico);
- Sala multiuso attrezzata dal Comune (per riunioni degli organi interni e attività di socializzazione rivolte ai soci).

Per accedere alle suddette strutture il responsabile dell'Associazione inoltrerà domanda al Sindaco secondo un modello predisposto ed indicherà motivazione, giorno e ora di inizio e termine dell'incontro e si assumerà inoltre la responsabilità del locale e delle suppellettili.

### **ART. 13 CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI**

In occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie di Associazioni iscritte all'Albo Comunale, il funzionario che istruisce la proposta è tenuto a chiedere, in forma scritta, il parere della Consulta. Il parere deve pervenire entro 10 giorni dalla richiesta e deve essere allegato alla proposta della deliberazione.

Il parere di cui al presente articolo non ha carattere vincolante per l'organo competente a deliberare sulla questione.

Il funzionario ha l'obbligo di comunicare alla Consulta le ragioni che non consentono di accogliere i suggerimenti formulati.

In occasione dell'adozione di procedimenti di carattere specifico relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie di singole associazioni iscritte all'Albo Comunale, il funzionario informa ed acquisisce il parere dalla Consulta.

### **ART. 14 PATROCINIO DEL COMUNE**

In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre, rassegne, le Associazioni possono richiedere il patrocinio del Comune, sul quale decide la Giunta con propria deliberazione da adottare entro 10 giorni dalla richiesta.

L'eventuale richiesta di contributo finanziario può essere accolta dalla Giunta nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n.241, relativamente alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo e compatibilmente con le disponibilità del bilancio da attestare ai sensi del D. L. 267 del 30 Ottobre 2000 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e la Legge 266 dell'11 Agosto 1991 – “Legge-quadro sul volontariato”.

**ART. 15**  
**PROGRAMMAZIONE**

Le Associazioni iscritte all'Albo trasmetteranno alla Consulta, entro la fine dell'anno solare, la relazione programmatica delle iniziative che intendono intraprendere nel corso dell'anno successivo al fine di valorizzare l'attività delle singole Associazioni garantendo una razionale programmazione delle iniziative sull'intero territorio comunale.

**ART. 16**  
**RICORSI**

Contro le determinazioni amministrative contenute nel presente Regolamento è possibile ricorrere nel termine di gg.20 dalla comunicazione al Sindaco.

**ART. 17**  
**PUBBLICITA'**

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione di manifesti murali e distribuzione di congruo numero di copie del Regolamento ai cittadini.

**ART. 18**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.